Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 14 ottobre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1974, n. 486.
Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Pag. 6998

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocisterna « Leno » . . . Pag. 7001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera « Spinone » Pag. 7001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera « Segugio » . Pag. 7002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera « Molosso » Pag. 7002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera « Bracco » . Pag. 7002

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società M.T.C. (Mallory Timers Continental), in Frosinone . . . . Pag. 7003

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3 M Italia, stabilimento di Ferrania . . . Pag. 7003

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.
Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cormons . . . Pag. 7003

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1974.
Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito del Ministero della difesa Pag. 7004

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1974.
Integrazione del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna . . . . . Pag. 7004

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di trentuno società cooperative senza nomina di commissario liquidatore . . . . Pag. 7005

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiumicello Brendola in comune di Brendola . . . . . Pag. 7005

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 7005

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 7005

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 7006

Autorizzazione al comune di Cascina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 7006

Autorizzazione al comune di Casalecchio di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 7006

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 7006

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 7006

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 7006

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 7006

Autorizzazione al comune di Verbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 7006

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 7006

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 7006

Autorizzazione al comune di Pioltello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 7006

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 7006

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 7006

Autorizzazione al comune di Palagiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 7006

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 7007

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 7007

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevute di debito pubblico . Pag. 7007

Media dei cambi e dei titoli . Pag. 7007

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 16 ottobre 1972 al 20 ottobre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei *prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g)*, del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento (CEE) n. 2193/72 . . . . Pag. 7008

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano. Pag. 7015

REGIONI

Regione Umbria:

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. **46**.

Provvidenze a favore dell'artigianato artistico Pag. 7017

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. **47**.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 . . Pag. 7018

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1974, n. **48**.

Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 . . Pag. 7018

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1974, n. **49**.

Contributo al comune di Perugia per il restauro e la manutenzione straordinaria del palazzo di giustizia. Pag. 7018

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1974, n. **50**.

Realizzazione di un centro di medicina nucleare presso l'ospedale regionale. Erogazione di un contributo di lire 500 milioni mediante contrazione di un mutuo Pag. 7019

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1974, n. **51**.

Ristrutturazione dell'Azienda autonoma turismo di Orvieto . . . . Pag. 7019

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1974, n. **52**.

Contrazione di un mutuo di L. 610.000.000 per l'acquisto del complesso immobiliare sito in località Collestrada nei comuni di Perugia e Torgiano, da destinare ad uffici e servizi della regione Umbria . . . . Pag. 7020

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1974, n. **486**.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del fondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591;

Ritenuta la necessità di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del fondo di previdenza, istituito a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12.

L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 6. — SCIARRETTA

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA EROGAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE PROVINCIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.

Art. 1.

Il fondo di previdenza, istituito con l'art. 1 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Sono iscritti di diritto al fondo di previdenza tutti gli impiegati e gli operai di ruolo e gli impiegati non di ruolo inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

Le entrate del fondo sono costituite:

a) dalle somme attribuite ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734;

b) dai proventi del denaro investito come all'art. 16;

c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.

Art. 3.

Il fondo di previdenza provvede:

a) a corrispondere un'indennità agli iscritti al momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa, ovvero ai superstiti indicati nel successivo art. 12 se gli iscritti sono deceduti durante il servizio;

b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 14.

Art. 4.

Il 94 % delle entrate annuali è destinato alle erogazioni di cui all'art. 3.

Il 5 % delle entrate annuali è destinato al fondo di riserva necessario a garantire la liquidazione della indennità nella misura prevista dal successivo art. 11.

Alle spese inerenti all'amministrazione del fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite ed a quelle straordinarie ed occasionali si fa fronte con l'1 % delle entrate annuali.

Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi istituzionali e per le spese di amministrazione vanno ad incrementare il fondo di riserva.

Art. 5.

Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:

Presidente:

il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Membri:

a) l'ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali più anziano, residente a Roma, vice presidente;

b) il dirigente dei servizi del personale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

c) cinque rappresentanti del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali e cioè un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto tecnica, uno della carriera di concetto amministrativo-contabile, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno 5 anni di servizio nell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti dagli iscritti al fondo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze su proposta del consiglio di amministrazione del fondo;

d) un rappresentante avente i requisiti di cui al punto *c*) eletto con le stesse modalità dagli iscritti al fondo fra candidati presentati dalle organizzazioni sindacali operanti nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

I membri eletti di cui ai punti *c*) e *d*) durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Segretario:

un impiegato della carriera direttiva centrale in servizio presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 6.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario non ha voto deliberativo.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

Esso è chiamato:

1) a liquidare le indennità di cui all'art. 3, lettera *a*);

2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera *b*);

3) a deliberare sull'accettazione di oblazioni volontarie e sull'introito dei proventi eventuali;

4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al secondo comma dell'art. 4;

5) ad approvare i rendiconti della gestione;

6) a provvedere, in generale, a tutto quanto riflette il funzionamento del fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

7) a deliberare sulle proposte di modifiche da apportare al regolamento, acquisito il parere delle organizzazioni sindacali.

Art. 8.

Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.

Detto verbale dovrà, in ordine cronologico, essere inserito nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario.

Art 9.

La revisione della contabilità del fondo è demandata ad un collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal dirigente della divisione per gli affari contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che lo presiede e da due impiegati dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, residenti in Roma, eletti con le modalità indicate nell'art. 5, punto *c*).

Questi ultimi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

I revisori sono tenuti a presentare, alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del fondo.

Il presidente, ovvero uno dei componenti del collegio, deve intervenire egualmente, senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell'art. 18, è esaminato il rendiconto del fondo.

I revisori hanno facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo.

Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 7.

Nei casi di particolare comprovata urgenza egli può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all'art. 3, lettera *a*), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; così pure, su proposta di due membri del consiglio, può anche provvedere, con carattere d'urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'art. 14.

Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al consiglio nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.

Art. 11.

L'indennità di cui all'art. 3, lettera *a*), sarà corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura la frazione di sei mesi o inferiore.

La misura dell'indennità in lire si ottiene moltiplicando il numero degli anni di servizio per i seguenti coefficienti:

personale carriera direttiva	115.000
personale carriera di concetto	103.500
personale carriera esecutiva	92.000
personale carriera ausiliaria	75.000
personale operaio	75.000
personale non di ruolo di 1ª categoria . . .	92.000
personale non di ruolo di 2ª categoria . . .	75.000
personale non di ruolo di 3ª categoria . . .	63.000
personale non di ruolo di 4ª categoria . . .	57.500

Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennità, venga riassunto nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la misura dell'indennità all'atto in cui si verifi-

cheranno le condizioni di cui all'art. 3, lettera *a*), sarà determinata tenendo conto soltanto del periodo di servizio prestato dopo la riassunzione.

Art. 12.

In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al fondo, l'indennità prevista dall'art. 11 è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti:

1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre il coniuge, i figli di precedenti matrimoni, è riservata a questi, nell'ordine di preferenza, di cui ai numeri 2), 3), 4), una quota dell'indennità pari a un terzo o metà secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;

2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;

3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;

4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;

5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;

6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, l'indennità è divisa tra essi in parti uguali;

7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purché non coniugati, in parti uguali;

8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali;

9) alla persona esplicitamente a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volontà.

Se vi sono più persone designate, l'indennità è corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente.

Ai superstiti, di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo, degli iscritti al fondo deceduti in attività di servizio l'indennità è liquidata sulla base di 40 (quaranta) annualità, o, se più favorevole, sulla base dell'anzianità di servizio nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, sempreché l'iscritto abbia prestato servizio per più di sei mesi.

Art. 13.

L'indennità è corrisposta, d'ufficio, agli iscritti al fondo o ai loro superstiti su domanda da produrre, a pena di decadenza, al consiglio di amministrazione del fondo di previdenza entro un biennio dalla data del decesso dell'iscritto.

Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) se si tratta del coniuge:

il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi;

2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro:

lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonché la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova dell'invalidità al lavoro;

3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni, già conviventi ed a carico del genitore defunto:

i documenti di cui al precedente n. 2), nonché un legale documento o atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessata (o dalle interessate) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che le richiedenti erano conviventi ed a carico del deceduto;

4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:

i documenti di cui al precedente n. 2);

5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:

la prova del riconoscimento e un atto di notorietà redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;

6) se si tratta dei genitori:

un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti di non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;

7) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purché non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:

un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto, e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella di inabilità al lavoro e quella di nullatenenza.

I richiedenti, inoltre, debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà o con la stessa dichiarazione, di essere i soli aventi diritto;

8) se si tratta di persona designata dall'iscritto con disposizioni di ultima volontà a mente del n. 9) del precedente articolo 12:

un estratto autentico della disposizione di ultima volontà e un atto notorio, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che non esistono altri aventi diritto all'indennità secondo l'ordine di preferenza stabilito nei numeri da 1) a 8) dell'art. 12.

Art. 14.

Le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 potranno essere corrisposte:

1) nei casi di gravi malattie o menomazioni fisiche per infortunio degli iscritti al fondo;

2) nei casi di malattia o menomazioni fisiche per infortunio di comprovata gravità dei membri di famiglia degli iscritti al fondo purché risulti che siano a carico di diritto dell'iscritto al fondo;

3) nei casi di decesso dell'iscritto;

4) nei casi di decesso di un membro di famiglia purché risulti che egli era a carico di diritto dell'iscritto;

5) nei casi di documentato grave bisogno finanziario dell'iscritto determinato da cause eccezionali, imprevedibili ed accidentali.

Il consiglio di amministrazione può imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo.

Nell'anno le erogazioni per sovvenzioni non possono superare il 4% delle entrate relative all'anno medesimo.

Art. 15.

Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con motivato parere.

Le domande di sovvenzione presentate da ispettori generali o dai dirigenti di ufficio saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al consiglio di amministrazione.

Quelle presentate dagli iscritti che sono assegnati o distaccati presso uffici diversi da quelli dell'amministrazione saranno trasmesse, osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al consiglio di amministrazione dai capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.

Art. 16.

Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra l'amministrazione della Cassa e la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Le somme che eccedono le ordinarie necessità del fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o in altre forme deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le finanze.

Per queste ultime dovrà essere acquisito il parere delle organizzazioni sindacali.

Art. 17.

Per provvedere al pagamento delle indennità e delle sovvenzioni, delle spese di amministrazione, degli acconti o anticipazioni di cui all'art. 10, sono istituiti conti correnti postali o bancari intestati al fondo di previdenza del catasto e dei servizi tecnici erariali, ai quali, in relazione alle esigenze di cui sopra, affluiranno fondi tratti con mandati sul conto corrente della Cassa depositi e prestiti.

I pagamenti sopraindicati vengono fatti per il tramite dei capi ufficio a favore dei quali il presidente del consiglio di amministrazione emette i relativi assegni, in conformità delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, nonché dei provvedimenti previsti dal citato art. 10.

Le ricevute degli interessati devono, dai capi di ufficio, essere controfirmate o trasmesse immediatamente all'amministrazione del fondo.

Al termine dell'anno finanziario i capi di ufficio devono trasmettere alla predetta amministrazione un elenco nominativo degli iscritti a favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti con l'indicazione a fianco di ciascuno dell'importo riscosso.

Ogni altra modalità per la gestione dei fondi affluiti sui conti correnti e per il rendiconto di fine esercizio è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Tutte le cariche nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, tranne quella del segretario del consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad indennità di presenza per le sedute dei rispettivi organi.

Art. 19.

L'anno finanziario del fondo di previdenza comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il presidente, entro il mese di giugno, deve sottoporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

La gestione del fondo è, altresì, soggetta alle modalità di rendicontazione e di controllo stabilite dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Disposizioni transitorie

Art. 20.

La misura dell'indennità di cui all'art. 11 è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente regolamento si applica anche alle somme non utilizzate, per gli scopi previsti, negli esercizi precedenti all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 21.

Nei confronti degli iscritti al fondo da data anteriore alla entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591, l'indennità sarà corrisposta, con l'applicazione dei coefficienti fissati nel precedente art. 11:

a) se appartenenti al personale di ruolo o a quello non di ruolo fruente di trattamento di pensione a carico dello Stato, in relazione al numero di anni utili a pensione o, se più favorevole, in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, che ha istituito il fondo di previdenza;

b) se appartenenti al personale non di ruolo che non fruisce del trattamento di pensione a carico dello Stato, in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Visto, *il Ministro per le finanze*
TANASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocisterna « Leno ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1920, dal quale risulta che la motocisterna « Leno » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato fra le navi di uso locale;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5512 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motocisterna « Leno », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 gennaio 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 275

(8168)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera « Spinone ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1951, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1951 - dispensa 12ª, dal quale risulta che la motocannoniera « Spinone », proveniente dalla Marina americana con denominazione « L.S.S.L. 118 », è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 25 luglio 1951;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5527 in data 25 giugno 1974 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motocannoniera « Spinone », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 luglio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 318

(8222)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera « Segugio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1951, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1951 - dispensa 12ª, dal quale risulta che la motocannoniera « Segugio », proveniente dalla Marina americana con denominazione « L.S.S.L. 64 », è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 25 luglio 1951;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5528 in data 25 giugno 1974 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motocannoniera « Segugio », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 luglio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 321

(8224)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera « Molosso ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1951, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1951 - dispensa 12ª, dal quale risulta che la motocannoniera « Molosso », proveniente dalla Marina americana con denominazione « L.S.S.L. 63 », è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 25 luglio 1951;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5530 in data 25 giugno 1974 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motocannoniera « Molosso », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 luglio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 320

(8225)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera « Bracco ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1951, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1951 - dispensa 12ª, dal quale risulta che la motocannoniera « Bracco », proveniente dalla Marina americana con denominazione « L.S.S.L. 38 », è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 25 luglio 1951;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5526 in data 25 giugno 1974 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motocannoniera « Bracco », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 luglio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 319

(8221)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società M.T.C. (Mallory Timers Continental), in Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8227)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3 M Italia, stabilimento di Ferrania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. 3 M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3 M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 marzo 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8228)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cormons.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cormons;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cormons cessa la sua attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cormons sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gorizia, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7874)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale anzidetto;

Decreta:

Al decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 2, il n. 6) è sostituito dal seguente:

6ª Divisione (« Organizzazione penitenziaria delle forze armate e dei corpi armati dello Stato; disciplina »):

dirige, controlla e coordina tutte le attività dell'organizzazione penitenziaria delle forze armate e dei corpi armati dello Stato (complesso di comandi, enti, reparti ed organismi attinenti la materia penitenziaria militare) anche sotto i profili disciplinare, organizzativo, tecnico, amministrativo, finanziario, promozionale, di studio e di ricerche; dirige, controlla, coordina e promuove tutte le funzioni addestrative, operative, di comando e militari in genere degli stabilimenti militari di pena. Pratiche connesse con i procedimenti penali e disciplinari a carico dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito.

L'art. 3, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartite in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro su proposta del direttore generale. Ciascuna divisione ha un archivio, ad eccezione della 6ª che dispone di un archivio ordinario O.P.M., un archivio anagrafe penitenziaria militare (su elaboratore elettronico) e di un archivio ordinario disciplina ».

Il primo comma dell'art. 4, è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate. Inoltre, il vice direttore generale sovraintende con funzioni ispettive il settore operativo ed addestrativo militare della 6ª divisione, relativo agli stabilimenti militari di pena ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(8104)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1974.

Integrazione del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359; 19 maggio 1970, n. 461; 6 luglio 1971, n. 870 e 6 luglio 1973, n. 581, con i quali è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne sono stati approvati lo statuto e le sue modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e di mercati;

Considerato che l'Ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1972, riguardante la nomina, per gli esercizi finanziari 1972-73 e 1974, del consiglio generale dell'Ente;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del suddetto consiglio generale con i rappresentanti della regione Emilia-Romagna, in conformità all'art. 9 dello statuto dell'Ente come modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1973, n. 581;

Vista la delibera n. 51 in data 6 febbraio 1974 del consiglio della regione Emilia-Romagna, con la quale i signori Zeno Zaffagnini e Giorgio Morelli sono designati quali propri rappresentanti del consiglio generale sopraindicato;

Decreta:

Il consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, nominato con decreto ministeriale 23 giugno 1972, è integrato con i signori Zeno Zaffagnini e Giorgio Morelli in rappresentanza della regione Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentuno società cooperative senza nomina di commissario liquidatore

Con decreto ministeriale 11 settembre 1974 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola Stalla sociale di Cosio d'Arroscia, in Cosio d'Arroscia (Imperia), costituita per rogito Donato Giovanni in data 30 marzo 1965, rep. 55924;

2) società cooperativa di consumo tra lavoratori « S. Luigi di Pornassio », in S. Luigi di Pornassio (Imperia), costituita per rogito Donato Giovanni in data 5 febbraio 1950, rep. 318;

3) società cooperativa di produzione e lavoro Valle Argentina, in Arma di Taggia (Imperia), costituita per rogito Fassio in data 27 febbraio 1968;

4) società cooperativa di produzione e lavoro La Ligure, in Savona, costituita per rogito Di Giovanni in data 25 ottobre 1962, rep. 15534;

5) società cooperativa edilizia postelegrafonici Alassio, in Alassio (Savona), costituita per rogito Sibelli in data 31 marzo 1965;

6) società cooperativa Saturno edilizia popolare economica, in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 23 luglio 1966, rep. 125872;

7) società cooperativa edilizia La Fida, in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 28 gennaio 1958, rep. 19248;

8) società cooperativa edificatrice La Giustizia, in Lucera (Foggia), costituita per rogito Di Bitonto in data 27 gennaio 1965, rep. 2308;

9) società cooperativa edilizia Angela, in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Gatta in data 16 maggio 1964, rep. 42396;

10) società cooperativa edilizia Casa Mia, in Montesantangelo (Foggia), costituita per rogito Giuliano in data 20 aprile 1963, rep. 5302;

11) società cooperativa ortofrutticola don Sturzo, in Ortanova (Foggia), costituita per rogito Giuliano in data 19 febbraio 1963, rep. 5059;

12) società cooperativa edilizia Airone, in Lecce, costituita per rogito Franco in data 19 dicembre 1962, rep. 461140;

13) società cooperativa edilizia La Pantera, in Lecce, costituita per rogito Franco in data 14 aprile 1964, rep. 53626;

14) società cooperativa edilizia Mirella, in Lecce, costituita per rogito Franco in data 21 maggio 1963, rep. 48328;

15) società cooperativa edilizia Enea, in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 30 dicembre 1964, rep. 42018;

16) società cooperativa produzione e lavoro A.C.L.I. S. Maria della Alizza per la lavorazione industriale del legno ed affini, in Alezio (Lecce), costituita per rogito Franco in data 8 gennaio 1964, rep. 51734;

17) società cooperativa ortofrutticola Salentina, in Alezio (Lecce), costituita per rogito D'Elia in data 12 luglio 1958, rep. 12796;

18) società cooperativa agricola A.C.L.I. di Alliste, in Alliste (Lecce), costituita per rogito Franco in data 20 maggio 1963, rep. 48321;

19) società cooperativa edilizia Soave, in Castrignano dei Greci (Lecce), costituita per rogito Tafuri in data 30 aprile 1965, rep. 3800;

20) società cooperativa produzione e lavoro Fratelli Bandiera, in Copertino (Lecce), costituita per rogito Pellegrino in data 23 novembre 1958, rep. 7164;

21) società cooperativa produzione e lavoro S. Antonio fra lavoratori addetti alla pulizia delle cisterne e pozzi neri, in Copertino (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 5 giugno 1956, rep. 12600;

22) società cooperativa edilizia Spes, in Cutrogliano (Lecce), costituita per rogito Placì in data 9 gennaio 1965, rep. 19436;

23) società cooperativa edilizia Fontanelle, in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 9 agosto 1964, rep. 9385;

24) società cooperativa fra produttori e venditori di latte e derivati, in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Pellegrino in data 8 ottobre 1962, rep. 21391;

25) società cooperativa agraria S. Ermete, in Matino (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 27 ottobre 1962;

26) società cooperativa di lavoro fra sarti di Salice Salentino-Cosimo Nigro, in Salice Salentino (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 24 gennaio 1954, rep. 6274;

27) società cooperativa di produzione e lavoro Cavamonti « Italia » già S. Giorgio, in Sternatia (Lecce), costituita per rogito Valentini in data 31 agosto 1953, rep. 27017;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Maria SS. della Strada, in Taurisano, costituita per rogito Aromolo in data 3 giugno 1954, rep. 3258;

29) società cooperativa edilizia don Pietro Gallone, in Tricase (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 9 febbraio 1949, rep. 26077;

30) società cooperativa mista Madonna dell'Annunziata, in Tuglie (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 18 novembre 1957, rep. 18670;

31) società cooperativa edilizia S. Giuseppe, in Dalmine (Bergamo), costituita per rogito Mangiapane in data 5 febbraio 1954, rep. 18214.

(8046)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiumicello Brendola in comune di Brendola.

Con decreto 1° giugno 1974, n. 465, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiumicello Brendola in comune di Brendola (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappale 13½ della superficie di mq. 1.120 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 febbraio 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8332)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Falconara Marittima (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 470.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3882/M)

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Marano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3883/M)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Arzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3884/M)

Autorizzazione al comune di Cascina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Cascina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 769.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3885/M)

Autorizzazione al comune di Casalecchio di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Casalecchio di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 718.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3886/M)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1974, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 17.215.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3896/M)

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1974, la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.770.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3897/M)

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1974, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.972.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3898/M)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1974, la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3899/M)

Autorizzazione al comune di Verbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Verbania (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3887/M)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 560.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3888/M)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.077.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3889/M)

Autorizzazione al comune di Pioltello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Pioltello (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3890/M)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.076.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3891/M)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1974, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 764.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3892/M)

Autorizzazione al comune di Palagiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1974, il comune di Palagiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3893/M)

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1974, il comune di Monte Argentario (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 149.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3894/M)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1974, il comune di Massarosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 387.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3895/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241 D.P. — Data: 10 agosto 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ancona. — Intestazione: Antonini Ludovico, nato ad Ancona il 7 dicembre 1938. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 120.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 Mod. 241 D.P. — Data: 10 agosto 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ancona. — Intestazione: Antonini Ludovico, nato ad Ancona il 7 dicembre 1938. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 settembre 1974

(7447)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 10 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	667,50	667,50	667,20	667,50	662,25	667,40	667,35	667,50	667,50	667,50
Dollaro canadese	681,20	681,20	681 —	681,20	672,50	681,15	681,05	681,20	681,20	681,20
Franco svizzero	228,52	228,52	228,30	228,52	223,90	228,50	228,51	228,52	228,52	228,52
Corona danese	110,15	110,15	110,23	110,15	108,20	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15
Corona norvegese	121,40	121,40	121,50	121,40	119,80	121,30	121,50	121,40	121,40	121,40
Corona svedese	151,70	151,70	151,50	151,70	148,80	151,60	151,55	151,70	151,70	151,70
Fiorino olandese	250,20	250,20	250 —	250,20	245,50	250,20	250,20	250,20	250,20	250,20
Franco belga	17,21	17,21	17,22	17,21	16,85	17,20	17,22	17,21	17,21	17,25
Franco francese	140,47	140,47	140,4150	140,47	139 —	140,45	140,53	140,47	140,47	140,47
Lira sterlina	1550,90	1550,90	1548,50	1550,90	1544 —	1550,80	1550,30	1550,90	1550,90	1550,90
Marco germanico	259,15	259,15	258,81	259,15	250 —	259,10	258,90	259,15	259,15	259,15
Scellino austriaco	36,23	36,23	36,20	36,23	35,20	36,22	36,235	36,23	36,23	36,23
Escudo portoghese	26,305	26,305	26,20	26,305	25,70	26,22	26,28	26,305	26,30	26,30
Peseta spagnola	11,645	11,645	11,63	11,645	11,51	11,50	11,645	11,645	11,64	11,64
Yen giapponese	2,238	2,238	2,25	2,238	2,21	2,23	2,2350	2,238	2,23	2,24

Media dei titoli del 10 ottobre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	92,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,850
» 5 % (Ricostruzione)	85,900
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,800
» 5 % (Città di Trieste)	85 —
» 5 % (Beni esteri)	84,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,875
» 5,50 % » » 1968-83	82,875
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,650
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,375
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,350
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,800
» poliennali 7 % 1978	92,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	667,425
Dollaro canadese	681,125
Franco svizzero	228,515
Corona danese	110,15
Corona norvegese	121,45
Corona svedese	151,625
Fiorino olandese	250,20
Franco belga	17,215
Franco francese	140,50
Lira sterlina	1550,60
Marco germanico	259,025
Scellino austriaco	36,232
Escudo portoghese	26,292
Peseta spagnola	11,645
Yen giapponese	2,236

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 16 ottobre 1972 al 20 ottobre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento (CEE) n. 2193/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,70
	b) altri . .	0120 00	—
	II altri:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5%	0130 10	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità . . .		0,85
	- le altre destinazioni		1,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 3%	0130 22	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità . .		1,60
	- le altre destinazioni		2,70
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% . .	0130 31	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità .		2,80
	- le altre destinazioni		3,90
	2. superiore a 4% . .	0140 00	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità . .		2,90
	- le altre destinazioni .		4,00
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1 inferiore o uguale a 4%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5%	0150 10	0,45
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 3%	0150 21	1,60
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% . .	0150 31	1,60
	2. superiore a 4%	0160 00	1,60
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	0200 10	12,20
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% .	0200 20	20,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%	0300 10	24,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	0300 20	51,00
	III. superiore a 45%	0400 00	51,00
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0620 00	12,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (segue)	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0720 10	12,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0720 20	24,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0720 30	30,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	0720 40	38,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	0820 00	39,90
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0920 10	41,90
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	0920 20	53,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	1020 00	12,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1120 10	12,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1120 20	
	per le esportazioni verso:		
	- il Cile		33,00
	- le altre destinazioni		24,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1120 30	30,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	1120 40	38,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1220 00	39,90
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1320 10	41,90
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1320 20	53,70
	III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1420 10	4,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	1420 20	11,35
	2. altri	1520 00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1620 10	4,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	1620 20	11,35
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%	1620 30	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%	1620 40	13,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	1620 50	24,40
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	1620 60	44,40
	2. superiore a 45%	1720 00	51,00
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2220 00	0,1200 (1) per kg

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (segue)	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2320 10	0,1200 (1) per kg
	(22) aventi tenore in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2320 20	0,2400 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2320 30	0,3000 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% .	2320 40	0,3800 (1) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2420 10	0,3990 (1) per kg
	(22) aventi tenore in peso, di materie grasse superiore a 41% .	2420 20	0,5370 (1) per kg
	2 non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2520 00	0,1200 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2620 10	0,1200 (1) per kg
	(22) aventi tenore in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2620 20	0,2400 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2620 30	0,3000 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2620 40	0,3800 (1) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2720 10	0,3990 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	2720 20	0,5370 (1) per kg
	ex II latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	3,00 (2)
	(2) aventi tenore, in peso di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	11,35 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1 inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 70	3,00 (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 75	11,35 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	2910 80	0,1220 (1) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	2910 85	0,2440 (1) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	2910 90	0,4440 (1) per kg
	2 superiore a 45% . .	3010 00	0,5100 (1) per kg
04.03	Burro (3):		
	ex A avente tenore in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82% e inferiore o uguale a 85%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg per le esportazioni verso:	3110 10	
	- la zona E (7)		103,00
	- le altre destinazioni		106,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.03 (*segue*)	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		103,00
	- le altre destinazioni		106,00
	(III) altri	3110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		103,00
	- le altre destinazioni		106,00
	B. altri, aventi. tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) inferiore o uguale a 99,5%	3210 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		103,00
	- le altre destinazioni		106,00
	(II) superiore a 99,5%	3210 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Giamaica, Trinità, Tobago e la Repubblica dominicana . . .		140,00
	- le altre destinazioni		132,00
04.04	Formaggi e latticini (4) (5):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		12,80
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—
	- l'Austria		25,80
	- le altre destinazioni		48,80
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	40,50
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		16,60
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		16,60
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		25,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		16,60

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (segue)	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40% .	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		25,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera .		32,70
	- le altre destinazioni		42,70
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38% .	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7) . .		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni . .		16,60
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% .	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni . .		25,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46% . . .	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		32,70
	- le altre destinazioni		42,70
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		32,70
	- le altre destinazioni		42,70
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		38,00
	- le altre destinazioni		50,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		38,00
	- le altre destinazioni		50,00
	E altri:		
	I diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	50,60
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	65,60
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 21	50,60
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		50,80
	- le altre destinazioni		47,10

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (segue)	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		50,80
	- le altre destinazioni		47,10
	ex 2 Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4920 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		42,80
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5120 10	8,80
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi *tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%*	5120 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		17,20
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		43,40
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		35,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		42,80
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		33,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		39,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5120 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		43,40
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5120 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		35,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		42,80
	II non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	39,50

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (6):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50% ed inferiore a 75%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60%	5700 10	7,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60% ed inferiore o uguale a 70%	5700 20	9,30
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70%	5700 30	10,80
	ex 4 aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80%	5800 10	10,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80%	5800 20	10,80

N.B. — Sono considerati « Paesi vicini alla Comunità » le destinazioni seguenti: la zona *D*, la zona *E*, l'Austria, la Danimarca, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonché le destinazioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 1041/67/CEE.

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, *lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo* dal 16 ottobre 1972 al 19 ottobre 1972 e di L. 31,25 (regolamento (CEE) n. 2084/72); per il 20 ottobre 1972 è di L. 25,00 (regolamento (CEE) n. 2227/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 16 ottobre 1972 al 19 ottobre 1972 è di L. 31,25 (regolamento (CEE) n. 2084/72); per il 20 ottobre 1972 è di L. 25,00 (regolamento (CEE) n. 2227/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(4) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(5) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamenti (CEE) n. 1579/70 e n. 1296/72).

(6) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

a) latte scremato in polvere,

b) farina di pesce e

c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, Paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rochedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai (regolamento (CEE) n. 1353/69).

(5675)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 18 aprile 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un esecutivo amministrativo;
Vista la tabella A 1 annessa al predetto regolamento che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi amministrativi;
Vista la disponibilità dei posti;
Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;
b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine.

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;
b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categoria equiparate).
b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;
c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;
d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia), entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;
2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;
8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno, far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo;

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 produranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da un professore di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Traduzione di un brano dall'italiano in almeno una lingua compresa tra: francese, inglese e tedesco.

Prova pratica:

Dettatura di un brano da stenografare e successivamente dattiloscrivere.

Prova orale:

Colloquio a carattere generale e conversazione nella lingua prescelta.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Murano-Venezia presso la sede della stazione sperimentale del vetro.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 16 gennaio 1975 alle ore 9 e verrà comunque comunicata ai candidati non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa: quella della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato allegandovi, in ogni caso, le minute.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 17.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 120 del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Venezia-Murano, addì 31 luglio 1974

Il presidente: CAMERINO

(7834)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. **46**.

Provvidenze a favore dell'artigianato artistico.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di tutelare le botteghe artigiane dell'Umbria e di mantenere viva la tradizione culturale del popolo umbro nel campo dell'artigianato, anche in applicazione dell'art. 21, comma secondo, dello statuto, sono disposte provvidenze a favore dei maestri di bottega operanti di persona e degli apprendisti.

Le provvidenze dovranno in particolare favorire e tutelare ogni iniziativa diretta:

a) al potenziamento e riapertura di botteghe artigiane tradizionali nei settori del ferro, del rame, del legno, della ceramica, della terracotta, della pietra, della manifattura dei tessuti, dell'arte tipografica, del tombolo, del ricamo e dell'arte orafa;

b) all'avviamento ed alla permanenza in tali botteghe dei giovani apprendisti;

c) alla partecipazione collettiva a mostre o esposizioni nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Ai maestri titolari delle botteghe artigiane, aventi le caratteristiche di cui all'articolo precedente, può essere corrisposto un contributo triennale fino ad un massimo di L. 3.000.000 per la vitalizzazione della bottega, a condizione che la stessa sia in attività e che sia mantenuta nella forma accertata.

L'erogazione del contributo verrà corrisposta in tre rate annuali di pari importo.

Agli apprendisti, avviati al lavoro presso le botteghe di cui sopra, può essere corrisposto un premio di L. 360.000 annue, per un periodo non superiore ai tre anni. Tale premio sarà corrisposto semestralmente sulla base della certificazione di attività dell'apprendista rilasciata dal maestro.

Per la partecipazione alle mostre di cui al punto *c*) del precedente articolo, vengono corrisposti contributi pari al 50 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di lire 500.000.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, tramite i comuni, provvederà al primo censimento delle botteghe artigiane esistenti nel territorio della Umbria ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 1.

Le botteghe censite saranno contraddistinte da una apposita targa di riconoscimento con la dizione « Botteghe censite ai sensi della legge regionale 9 agosto 1974, n. 46 ».

La Regione provvederà a ripartire, annualmente, i fondi di cui alla presente legge fra i comuni dell'Umbria, sulla base del primo censimento e successivi aggiornamenti.

Art. 4.

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate ai comuni ai sensi dell'art. 71 dello statuto.

Nell'esercizio della delega i comuni si atterranno ai seguenti criteri:

1) dovranno essere privilegiate le botteghe a tradizione familiare e situate nei piccoli centri la cui attività, anche se volta alla produzione di oggetti d'uso, si ricolleghi alla tradizione artigianale umbra;

2) i comuni costituiranno apposite commissioni, presiedute dal sindaco e composte da consiglieri eletti dal consiglio comunale con voto limitato e da rappresentanti degli artigiani designati dalle organizzazioni di categoria, alle quali affidare l'istruttoria in ordine alle domande tendenti ad ottenere le provvidenze;

3) sulla erogazione dei contributi decidono i consigli comunali.

Art. 5.

Le domande dirette ad ottenere la concessione delle provvidenze di cui all'art. 2 devono essere presentate al sindaco del comune nel cui territorio si trovi la bottega artigiana.

Per ottenere i contributi previsti dal primo comma dello art. 2, alla domanda vanno allegati:

a) certificato attestante la qualifica artigiana del maestro di bottega e il tipo di attività da lui svolta;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il numero, la qualifica e l'eventuale grado di parentela del personale addetto alla bottega.

Per ottenere i contributi previsti dal terzo comma dello art. 2, alla domanda vanno allegati:

a) certificato attestante la qualifica artigiana del maestro di bottega e il titolo di attività da lui svolta;

b) dichiarazione rilasciata dal maestro di bottega attestante la posizione assicurativa.

Per ottenere i contributi previsti dal quarto comma dello art. 2, alla domanda vanno allegati:

a) il certificato attestante la qualifica artigiana del maestro di bottega e il tipo di attività da lui svolta;

b) la documentazione relativa alle spese organizzative e di partecipazione.

Art. 6.

Le amministrazioni comunali sono tenute a presentare annualmente il rendiconto finanziario relativo ai contributi erogati ed una nota illustrativa dell'attività svolta dalle botteghe artigiane in relazione ai fini che la presente legge si propone.

Art. 7.

Allo scopo di garantire la qualità dei prodotti di bottega; la loro validità nella tradizione, riscoprirne ed arricchirne la gamma sono istituiti i « Centri di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti della tradizione della Umbria » con sede in Orvieto e Città di Castello.

La gestione dei centri è delegata ai comuni che vi potranno provvedere in concorso con altri comuni interessati, enti pubblici, università, associazioni culturali e di categoria.

La Regione concorre alle spese dei centri con la somma annua complessiva di L. 20.000.000.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati:

a) per le finalità previste dall'art. 2, i seguenti limiti di impegno della durata di sei anni:

L. 30.000.000 per l'esercizio 1974;
L. 60.000.000 per l'esercizio 1975.

Le annualità da iscrivere in bilancio sono così determinate:

L. 30.000.000 nel bilancio dell'esercizio 1974;
L. 90.000.000 nei bilanci degli esercizi dal 1975 al 1979;
L. 60.000.000 nel bilancio dell'esercizio 1980.

La predetta spesa sarà imputata al cap. 464, di nuova istituzione, denominato: « Provvidenze straordinarie a favore delle botteghe artigiane dell'Umbria », del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli degli esercizi successivi;

b) per le finalità di cui al precedente art. 7, la spesa annua di lire 20 milioni, con imputazione al cap. 465, di nuova istituzione, denominato: « Contributi della Regione ai centri di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti della tradizione dell'Umbria », del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi.

Agli oneri di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sarà fatto fronte con quota del fondo dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sono apportate le seguenti variazioni al bilancio dell'esercizio 1974:

PARTE USCITE

In diminuzione:

Cap. 468. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . L. 50.000.000

In aumento:

Cap. 464. — Provvidenze straordinarie a favore delle botteghe artigiane dell'Umbria . . . L. 30.000.000

Cap. 465. — Contributi della Regione ai centri di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti della tradizione dell'Umbria » 20.000.000

Totale . . . L. 50.000.000

I fondi non impiegati in un esercizio possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 9 agosto 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 febbraio 1974 (atto n. 961) ed il 4 luglio 1974 (atto n. 1130). Il visto del commissario del Governo si ha per apposto essendo decorso il termine prescritto dall'art. 127 della Costituzione.

(7313)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. **47**.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, è modificata ed integrata secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 14 vanno aggiunti i seguenti commi:

Gli atti e i provvedimenti, per il cui rilascio sono dovute le tasse di cui alla presente legge, non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate.

Il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali dovrà essere effettuato mediante versamento su c/c postale intestato all'Ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma - tasse sulle concessioni regionali per la regione Umbria.

Art. 3.

All'art. 15 va aggiunto il seguente comma: « L'aliquota del tributo è indicata nella annessa tariffa, che fa parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna voce relativa al provvedimento regionale di cui viene chiesto il rilascio ».

Art. 4.

All'art. 17 va aggiunto il seguente comma: « All'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge e alle istanze di restituzione di tasse erroneamente o indebitamente corrisposte, si può procedere entro i termini di decadenza previsti dalle norme statali che regolano le tasse sulle concessioni governative ».

Art. 5.

All'art. 44 va aggiunto il seguente comma:

Nel caso di mancato pagamento di tasse annuali sulle concessioni regionali, entro i termini stabiliti nella corrispondente voce della annessa tariffa, in luogo della pena pecuniaria si incorre:

a) in una sopratassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una sopratassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla annessa tariffa dispone il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, che disciplina le tasse sulle concessioni governative.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 9 agosto 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 luglio 1974 (atto n. 1129) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 8 agosto 1974.

(*Omissis*).

(7314)

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1974, n. **48**.

Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1976 per gli edifici destinati ad uso di albergo, pensione o locanda localizzati nei comuni della Regione umbra.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 14 agosto 1974

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 11 luglio 1974 (atto n. 1141) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 agosto 1974.

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1974, n. **49**.

Contributo al comune di Perugia per il restauro e la manutenzione straordinaria del palazzo di giustizia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Perugia un contributo fino all'80 per cento della spesa per la esecuzione dei lavori di restauro e di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà del comune medesimo e adibito a sede degli uffici giudiziari.

Il predetto contributo non potrà in ogni caso superare l'importo di lire 200 milioni. La relativa somma sarà accreditata al comune di Perugia e da questi utilizzata in stretta relazione con le necessità di pagamento e con l'obbligo di presentare, dopo il collaudo dei lavori, una relazione tecnico-finanziaria.

Art. 2.

L'onere a carico della Regione sarà imputato al cap. 424 di nuova istituzione, denominato: « Contributo al comune di Perugia per i lavori di restauro e di manutenzione straordinaria del palazzo di giustizia in Perugia » del bilancio dello esercizio 1974, e ad esso si farà fronte ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con la disponibilità di fondi esistenti nel cap. 460 « Fondo per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio dello esercizio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 14 agosto 1974

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 luglio 1974 (atto n. 1154) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 agosto 1974.

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1974, n. 50.

Realizzazione di un centro di medicina nucleare presso l'ospedale regionale. Erogazione di un contributo di lire 500 milioni mediante contrazione di un mutuo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Umbria partecipa alla costruzione, presso l'ospedale regionale, di un servizio diagnostico terapeutico con l'uso delle radiazioni, erogando la somma di lire 500 milioni a titolo di contributo *una tantum* nella spesa per l'acquisto delle attrezzature e degli impianti e per la realizzazione delle indispensabili opere strutturali.

Art. 2.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvederà a disciplinare, con apposito regolamento, i rapporti tra le strutture sanitarie esistenti nella Regione e l'ospedale regionale relativamente all'uso del servizio di medicina nucleare, al fine di garantire la piena utilizzazione nell'ambito dei servizi sanitari.

Art. 3.

Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e, comunque, ad un tasso non superiore al 13 per cento, un mutuo per l'importo netto di lire 500 milioni da estinguere in un periodo massimo di trenta anni.

La spesa annua derivante alla Regione per l'ammortamento del mutuo — calcolata in L. 66.710.000 — sarà imputata al cap. 471 « Rate ammortamento di mutui passivi » dei bilanci degli esercizi dal 1974 al 2003.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a richiedere, qualora necessario, al proprio tesoriere o ad altro istituto di credito la prestazione di garanzia fidejussoria a favore dell'istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento. La spesa relativa — calcolata annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo — è stabilita in L. 1.500.000 per l'anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi; e sarà imputata sul cap. 472 « Spese per fidejussioni a garanzia di mutui passivi » dei bilanci degli esercizi dal 1974 al 2003.

All'onere complessivo di L. 68.210.000, inerente all'anno 1974, sarà fatto fronte, quanto a L. 56.764.000, mediante prelievo dallo stanziamento del cap. 468 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e, quanto a lire 11.446.000, mediante riduzione dello stanziamento del cap. 311 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dell'esercizio 1974.

Il ricavo del mutuo sarà iscritto nella parte entrate del bilancio dell'esercizio 1974, al cap. 90 « Mutui ». E' istituito, nella parte uscite dello stesso bilancio, il cap. 442 denominato: « *Contributo della Regione per i servizi regionali di medicina nucleare* ».

Le rate di ammortamento del mutuo e l'onere per la prestazione della fidejussione saranno specificamente vincolati in bilancio a favore, rispettivamente, dell'istituto mutuante e di quello garante.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 14 agosto 1974

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 dicembre 1973 (atto n. 907) ed in data 11 luglio 1974 (atto n. 1147) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 agosto 1974.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1974, n. 51.

Ristrutturazione dell'Azienda autonoma turismo di Orvieto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda autonoma di turismo di Orvieto è ristrutturata come Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Orvietano in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5.

Art. 2.

Nell'ambito della competenza dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Orvietano sono ricompresi i territori dei comuni di Allerona, Baschi, Castelgiorgio, Castelviscardo, Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone, Orvieto, Parrano, Porano e San Venanzo.

Art. 3.

I soggetti, cui compete la designazione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ne comunicheranno i nominativi al presidente della giunta regionale.

Il consiglio di amministrazione si riunirà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del presidente della giunta regionale.

Gli attuali organi dell'Azienda autonoma di turismo di Orvieto decadono con l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

L'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Orvietano si avvale del personale dipendente dall'ex Azienda autonoma soggiorno e turismo di Orvieto; per eventuali esigenze conseguenti alla ristrutturazione provvederà alle assunzioni mediante concorso pubblico, come previsto dalla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, capo II.

Nella fase di prima attuazione della presente legge può utilizzare personale dipendente dall'ente provinciale turismo o da altre aziende soggiorno e turismo e da enti autonomi territoriali, con il consenso degli enti interessati e del personale da utilizzare.

La disposizione del comma precedente si applica anche alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Trasimeno e del Tuderte, istituite con legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5.

L'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Ternano potrà altresì avvalersi, qualora ne ricorra la necessità, dei locali e degli arredamenti in dotazione dell'ente provinciale per il turismo di Terni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 17 agosto 1974

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 11 luglio 1974 (atto n. 1142) e comunicata al commissario del Governo il 16 luglio 1974. Il visto del commissario del Governo si ha per apposto essendo decorso il termine prescritto dall'art. 127 della Costituzione.

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1974, n. 52.

Contrazione di un mutuo di L. 610.000.000 per l'acquisto del complesso immobiliare sito in località Collestrada nei comuni di Perugia e Torgiano, da destinare ad uffici e servizi della regione Umbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' disposta la spesa di L. 610.000.000 di cui:

L. 600.000.000 per l'acquisto del complesso immobiliare — da destinare ad uffici e servizi della regione Umbria — sito in località Collestrada nei comuni di Perugia e Torgiano, per complessivi ha 368.42.75, di proprietà dell'ospedale regionale di Perugia, come convenuto con l'ospedale medesimo;

L. 10.000.000 per spese notarili, tecniche e generali.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e comunque a un tasso non superiore al 13 per cento, un mutuo di L. 610.000.000 nette con le banche e gli istituti a ciò abilitati, della durata fino a 30 anni.

La giunta regionale, è altresì, autorizzata a richiedere, qualora necessario, al proprio tesoriere o ad altro istituto di credito, la prestazione di garanzia fidejussoria a favore dell'istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

Art. 3.

L'onere complessivo annuale derivante alla Regione per lo ammortamento del mutuo è previsto in L. 82.400.000 e farà carico sui bilanci regionali degli esercizi dal 1974 al 2003, con imputazione al cap. 471: « Rate per ammortamento dei mutui passivi ».

La spesa relativa alla garanzia fidejussoria — calcolata annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo — è stabilita in L. 1.830.000 per l'anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi e sarà imputata al cap. 472 « Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi » dei bilanci degli esercizi 1974 e seguenti.

All'onere complessivo di L. 84.230.000 previsto per l'anno 1974 sarà fatto fronte, quanto a L. 62.025.000, mediante prelievo dello stanziamento del cap. 468: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e, quanto a L. 22.205.000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 311 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dell'esercizio 1974.

Le rate di ammortamento del mutuo e l'onere per la prestazione della fidejussione saranno specificamente vincolati in bilancio a favore, rispettivamente, dell'istituto mutuante e di quello garante.

Il ricavo del mutuo sarà iscritto nella parte entrata del bilancio dell'esercizio 1974 al cap. 90 « Mutui », mentre la spesa corrispondente sarà imputata al cap. 325 dello stesso bilancio « Spese per l'acquisto, la costruzione, la sistemazione e l'adattamento di beni immobili per gli uffici e i servizi della regione Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 17 agosto 1974

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 marzo 1974 (atto n. 998) e 11 luglio 1974 (atto n. 1146) e comunicata al commissario del Governo il 16 luglio 1974. Il visto del commissario del Governo si ha per apposto essendo decorso il termine prescritto dall'art. 127 della Costituzione.

(7315)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742680)